

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°28/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 3 aprile 2014 e successiva integrazione di data 15 maggio 2014, dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, tesa ad ottenere l'utilizzo di alcune aree demaniali marittime e di uso portuale – destinate al transito pedonale – di Riva del Mandracchio per il posizionamento ed esposizione di alcuni mezzi storici dei Vigili del Fuoco nel periodo dal 13 al 15 giugno 2014, nell'ambito dell'evento "XXI Raduno Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco", che avrà svolgimento a Trieste nelle giornate del 14 e 15 giugno 2014;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 12.05.2014;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime e di uso Portuale di Riva del Mandracchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, viene consentito, per le finalità citate nelle premesse, l'accesso, il transito e la sosta ai mezzi storici dei Vigili del Fuoco dal 13 al 15 giugno 2014.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all'attività svolta;

2.2 – garantire la massima sicurezza ai partecipanti all'evento ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'organizzazione di codesta Associazione o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;

2.3 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.4 – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità delle zone oggetto delle attività richieste;

2.5 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

- 9 GIU. 2014

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi